DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1974

concernente la riforma della struttura agricola nei Paesi Bassi in applicazione delle direttive n. 72/159/CEE e n. 72/160/CEE

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(74/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio n. 72/159/CEE, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva del Consiglio n. 72/160/CEE, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva n. 72/159/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 72/160/CEE, il governo olandese ha trasmesso, in data 11 gennaio 1973, le disposizioni seguenti :

— decreto n. 102, del 25 ottobre 1972, del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura : decreto-quadro relativo alle aziende agricole in grado di svilupparsi ;

— decreto n. 104, del 25 ottobre 1972, del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura : decreto di applicazione per le aziende di coltivazione, le aziende di allevamento del bestiame e le aziende miste in grado di svilupparsi ;

— decreto del 14 novembre 1972, del comitato del Fondo di garanzia per l'agricoltura ; decreto istitutivo di garanzie per le aziende agricole in grado di svilupparsi ;

— decreto del 15 novembre 1972, del comitato del Fondo di gestione per le superfici agricole, relativo all'esecuzione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 72/159/CEE e n. 72/160/CEE del 17 aprile 1972 ;

— decreto del 27 ottobre 1972, della commissione centrale per le tecniche agricole, relativo all'applicazione della direttiva n. 72/159/CEE in materia di ricomposizione fondiaria ;

— decreto n. 103, del 25 ottobre 1972, del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura, concernente le indennità per la cessazione dell'attività.

Il 15 giugno 1973 e il 15 gennaio 1974, il governo olandese ha inoltre comunicato, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva n. 72/159/CEE, le disposizioni seguenti :

— decreto n. 111, del 1° marzo 1973, del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura : decreto di applicazione per le aziende frutticole in grado di svilupparsi ;

— decreto n. 112, del 1° marzo 1973, del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura : decreto di applicazione per le aziende produttrici di ortofrutticoli sotto vetro in grado di svilupparsi ;

— decreto n. 113, del 5 aprile 1973, del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura : decreto di applicazione per le aziende dedite all'orticoltura di pieno campo in grado di svilupparsi ;

— decreto n. 121, del 23 ottobre 1973, del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura : decreto di applicazione per le aziende suinicole in grado di svilupparsi ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva n. 72/159/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva n. 72/160/CEE, la Commissione deve decidere con riguardo alla compatibilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative comunicatele con le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto degli obiettivi delle stesse, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva n. 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva n. 72/160/CEE ;

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

considerando che la direttiva n. 72/159/CEE ha per finalità principale di promuovere la creazione e lo sviluppo di aziende che siano in grado, applicando metodi di produzione razionali, di garantire alle persone che vi lavorano un equo reddito, comparabile al reddito delle professioni non agricole, nonché condizioni di lavoro soddisfacenti ;

considerando che la direttiva n. 72/159/CEE fa pertanto obbligo agli Stati membri di introdurre un regime di incentivazione selettiva in favore degli imprenditori che, in base a un piano di sviluppo della loro azienda, possano dimostrare che quest'ultima, a piano ultimato, sarà in grado di fornire ad almeno una unità lavorativa un reddito da lavoro comparabile al reddito delle professioni non agricole ;

considerando che le misure istituite, in favore delle aziende che presentino un piano di sviluppo, dai succitati decreti nn. 102, 104, 111, 112, 113 e 121 del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura corrispondono agli obiettivi sopra descritti della direttiva n. 72/159/CEE ;

considerando che il decreto del 14 novembre 1973, del comitato del Fondo di garanzia per l'agricoltura, risponde agli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 c), della direttiva n. 72/159/CEE ;

considerando che il decreto del 15 novembre 1972, del comitato del Fondo di gestione per le superfici agricole, risponde agli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 a), della direttiva n. 72/159/CEE ;

considerando che il decreto del 25 ottobre 1972, della commissione centrale per le tecniche agricole, risponde agli obiettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva n. 72/159/CEE ;

considerando che la direttiva n. 72/160/CEE ha per finalità principale di procurare agli imprenditori terreni liberi in misura sufficiente, onde favorire la costituzione di aziende aventi dimensioni e strutture adeguate, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio n. 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono tenuti :

— in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1 a), della direttiva n. 72/160/CEE, a concedere un'indennità annua agli imprenditori di eta compresa tra 55 e 65 anni, esercenti l'attivita agricola a titolo principale, che cessino tale attivita ;

— in virtu dell'articolo 2, paragrafo 1 b), della direttiva n. 72/160/CEE, a concedere agli imprenditori un premio non imputabile, calcolato in funzione della superficie agricola utilizzata resa disponibile ;

— in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1 c), della direttiva n. 72/160/CEE, a concedere un'indennità annua ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti agricoli, di età compresa tra 55 e 65 anni, occupati in aziende i cui imprenditori fruiscano dei provvedimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e b), della direttiva stessa ;

considerando che la concessione dell'indennità annua o del premio è subordinata alla duplice condizione che l'interessato cessi l'attività agricola e, ove si tratti di un imprenditore, venda o affitti almeno l'85 % delle proprie terre ad aziende ammodernate ai sensi della direttiva n. 72/159/CEE, oppure sottragga la SAU all'utilizzazione agricola, oppure venda o affitti il terreno di sua proprietà a un organismo fondiario che lo destini ad uno degli scopi sopra menzionati ;

considerando che gli Stati membri possono differenziare l'indennità o il premio in funzione dell'età e/o della situazione di reddito dell'interessato ovvero rifiutare di concederli ; che essi possono pure detrarre dall'indennità concessa ai salariati agricoli o ai coadiuvanti familiari l'importo dell'assegno di disoccupazione eventualmente riscosso dai beneficiari ;

considerando che il decreto n. 103 del comitato del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura, nonché il decreto del 15 novembre 1972 del comitato del Fondo per la gestione delle superfici agricole rispondono agli obiettivi della direttiva n. 72/160/CEE.

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che quanto esposto nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative comunicate dal governo dei Paesi Bassi in data 11 gennaio 1973, 15 giugno 1973 e 15 gennaio 1974, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva n. 72/159/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 72/160/CEE, rispondono alle condizioni fissate per la partecipazione finanziaria della Comunita alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva n. 72/159/CEE e all'articolo 6 della direttiva n. 72/160/CEE.

Articolo 2

L'intervento finanziario della Comunità si estende alle spese imputabili risultanti da aiuti la cui concessione sia stata decisa dopo il 1° novembre 1972.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI